

**CODICE ETICO
PER I MEDIATORI ACCREDITATI PRESSO
L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA**

1. Introduzione.

Lo scopo del presente Codice Etico è quello di fornire ai mediatori accreditati presso l'Organismo di Mediazione dell'ordine degli Avvocati di Genova i principi fondamentali che assicurino la corretta gestione delle procedure secondo gli imprescindibili valori etici e deontologici sui quali l'Organismo fonda la propria opera.

La procedura di mediazione è basata sul principio di volontarietà delle parti. Il mediatore dovrà, nella sua qualità di Terzo Neutrale, aiutare le parti ad individuare la soluzione del conflitto facilitandone la comunicazione, promuovendo il reciproco intendimento, assistendole nell'identificazione dei possibili comuni interessi sottostanti.

La mediazione è, per intrinseca natura, una procedura informale ed estremamente flessibile: i mediatori accreditati presso l'Organismo di Mediazione operano in modo creativo per far sì che la procedura sia il più possibile rispondente alle esigenze ed agli interessi delle parti, nel rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

Il presente Codice Etico si intende applicabile nel rispetto della legge in generale.

L'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Genova raccomanda ai propri mediatori di informare per iscritto la "Commissione per la mediazione" dell'Organismo, qualora durante la procedura insorgano questioni di carattere etico-deontologico, contrastanti con i principi adottati nel presente documento.

2. Raccomandazioni preliminari.

Il mediatore deve, anzitutto, assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento; deve altresì sincerarsi che ciascuna parte partecipi alla procedura in modo libero e volontario, in stato di piena capacità. In caso contrario lo stesso dovrà sospendere immediatamente la procedura.

Il mediatore gestisce la procedura in conformità ai principi di volontarietà, riservatezza e speditezza.

Qualora la domanda per accedere alla procedura sia formulata su invito del giudice, il mediatore dovrà preliminarmente assicurarsi, con estrema discrezione e cautela, che le parti vogliano procedere al tentativo medesimo, avendone compreso il significato e le finalità.

Qualora la mediazione costituisca condizione di procedibilità il mediatore dovrà in ogni caso garantire la volontarietà e la autodeterminazione delle parti, nello svolgimento del procedimento e nella definizione dell'accordo.

Prima che la procedura abbia inizio, il mediatore dovrà prendere visione dei documenti forniti dalle parti per potersi adeguatamente preparare sull'oggetto della controversia.

E' dovere del mediatore rinunciare all'incarico assegnatogli qualora non abbia conoscenza specifica della materia giuridica oggetto della mediazione.

3. Riservatezza e confidenzialità.

Il mediatore è tenuto alla massima riservatezza e tratterà confidenzialmente tutte le informazioni ricevute dalle parti e dai professionisti che eventualmente le assistono.

Non dovranno pertanto essere oggetto di divulgazione:

- il fatto che la procedura stia per avere luogo, abbia luogo o abbia avuto luogo;
- l'identità delle parti;
- l'oggetto della procedura;

- tutte le informazioni rese oralmente o fornite per iscritto dalle parti o dai loro consulenti, nonché tutte le relative informazioni connesse alla procedura stessa, inclusi l'accordo, i suoi termini e condizioni.

Il mediatore sarà dispensato dal dovere di riservatezza se:

- le parti concordano per iscritto la divulgazione;
- la divulgazione è imposta dalla Legge;
- viene a conoscenza di circostanze che, se tenute riservate, comportino grave danno per l'incolumità fisica, la salute e la sicurezza di una delle parti o di terzi;
- ritiene di dover conferire con la "Commissione per la Mediazione" dell'Organismo per chiarire questioni di carattere etico e/o deontologico. Le comunicazioni dovranno, comunque, essere strettamente confidenziali.

4. Imparzialità.

Il mediatore dovrà essere imparziale nei confronti delle parti, agendo per tutta la durata della procedura con lealtà, astenendosi dal compiere atti discriminatori e dall'esercitare influenza a favore di una di esse.

Pertanto, qualsiasi questione che emerga prima o durante la procedura, che determini un coinvolgimento del mediatore a titolo personale e/o faccia insorgere un conflitto di interessi, sia esso apparente, potenziale od attuale e di qualsivoglia natura (economica, personale, collaterale ecc.), dovrà essere resa nota per iscritto alle parti e alla Commissione dell'Organismo.

In tal caso la procedura non potrà iniziare né proseguire, salvo che tutte le parti concordino, sempre per iscritto, sul fatto che il mediatore possa continuare a gestirla.

5. Rispetto del principio di volontarietà dell'accordo e di autodeterminazione delle parti.

Il mediatore dovrà sempre rispettare la volontà delle parti nella ricerca della soluzione della controversia astenendosi, nel corso della procedura, dall'influarle. Qualsiasi parte può ritirarsi in ogni momento dalla procedura.

Tale principio è fondamentale ed imprescindibile salvo che risulti evidente un tentativo delle parti di violare la legge. In tal caso la procedura dovrà essere immediatamente interrotta ed il mediatore sarà tenuto ad informare la Commissione per la Mediazione dell'Organismo.

Il mediatore può formulare proposte per la amichevole composizione della controversia ed è tenuto a formularle qualora le parti gliene facciano concorde richiesta. Prima della formulazione della proposta il mediatore informa le parti e si assicura che le stesse abbiano compreso le possibili conseguenze previste dalla legge nel caso in cui la parte rifiuti la proposta. In ogni caso il Mediatore nella formulazione della proposta deve rispettare l'ordine pubblico e le norme imperative.

6. Sostituzione e recesso del Mediatore.

Il mediatore sarà sostituito dalla Commissione nei casi previsti dal regolamento.

Il mediatore potrà, a sua discrezione, recedere dall'incarico sospendendo la procedura qualora accerti che:

- una o più Parti stiano strumentalizzando la procedura;
- una delle Parti agisca in modo ostruzionistico o illecito;
- la procedura di mediazione non porti a nessun accordo tra le parti.

7. Divieto di accaparramento di mediazioni.

E' vietata al mediatore ogni condotta diretta all'acquisizione di mediazioni.